

URGENTE
OGGI

STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO ROMANO
86100 Campobasso - Via Crispi, 4
Tel/Fax: + 39 0874.1960536 + 39 320.7021348
avv.massimoromano@pec.it - massimo.romano@gmail.com
C.F. RMN MSM 81S27 A930W - P.I. 01701230706

ORIGINALE

1
si noti: di URGENTE 0991
27.12.2014

Mandato

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

RICORSO

avv. Massimo Romano

Per: CAMARCHIOLI Lino, nato a Termoli (CB) il 22.07.1970 e residente in Campobasso (cf: CMRLNI70L22L113H), nella qualità di Presidente del Consorzio "Camarchioli" PEU 100 SP 01 a gestione privata (cf: 92050230702) ricompreso nel Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB), rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto dall'avv. Massimo ROMANO (RMNMSM81S27A930W), presso il cui studio in Campobasso, alla via F. Crispi, 4 elettivamente domicilia (si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti recapiti: n. tel/fax: 0874.1960536; pec: avv.massimoromano@pec.it);

Vi nomino procuratore e difensore congiuntamente e disgiuntamente, del presente atto, con ogni potere e facoltà per ogni fase e grado del successivo giudizio, anche per proporre motivi aggiunti e ricorso in appello, nonchè azioni cautelari, ricorsi ex art.700 c.p.c. e per sequestro giudiziario conservativo, reclamare, opporre, appellare, proporre azione esecutiva, transigere, chiamare terzi in causa, presentare querele e denunce e rinunciare agli atti del giudizio.

Eleggo domicilio in Campobasso
via F. Crispi, 4

presso lo Studio Legale Romano

Vi autorizzo alla raccolta ed al trattamento di dati personali, identificativi e/o sensibili ai sensi del d. lgs. n.196 del 30.06.2003.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3°, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Campobasso, li

contro:

- REGIONE MOLISE;
- ARPC – AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE;
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – CIPE - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA;

e nei confronti di:

- COMUNE DI CAMPODIPIETRA;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE,

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 636 del 24.11.2014 avente ad oggetto "delibera di giunta regionale n. 614 del 18.11.2014 denominata: delibera di giunta regionale n. 498 del 01.10.2014 avente ad oggetto pianificazione regionale attuativa PRA Molise – risorse FSC assegnate dalla

sono autentiche

avv. Massimo Romano

2

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

delibera Cipe 3 agosto 2011, n. 62 – ridefinizione del programma degli interventi a carico della quota sisma 2002 percorso di ricostruzione”. Revoca provvedimento e riapprovazione elenco degli interventi cantierabili da inserire in APQ. Presa d’atto ed approvazione rettifiche e correzioni materiali” (cfr. doc. all. 1), unitamente alla nota ivi allegata prot. 21394 del 24.11.2014 (cfr. doc. all. 1.1) ;

- della **Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 18.11.2014** avente ad oggetto la “*revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 498 del 1.10.2014 e riapprovazione degli interventi cantierabili da inserire in APQ*” (cfr. doc. all. 2), unitamente alla nota prot. 106859 del 18.11.2014 ad essa allegata concernente “*relazione e procedure adottate per la rimodulazione della delibera di giunta regionale n. 608/2012*” (cfr. doc. all. 2.1.);

- della **Deliberazione della Giunta Regionale n. 498/2014**, concernente “*pianificazione regionale attuativa Molise – risorse FSC assegnate dalla delibera Cipe 3 agosto 2011, n. 62 - ridefinizione programma degli interventi a carico della quota “sisma 2002 percorso di ricostruzione”*” (cfr. doc. all. 3), unitamente alle note ad essa allegate, ed in particolare: - la nota prot. 12399 del 1 agosto 2014 concernente i criteri alla base della rimodulazione degli importi (cfr. doc. all. 3.1); - le note prot. 14996/2014 (cfr. doc. all. 3.2.) e 14997/2014 (cfr. doc. all. 3.3.) concernenti elenchi degli interventi cantierabili non ancora inseriti in APQ, di rettifica dei programmi approvati con le DGR 608 e 719 del 2012;

nonché di tutti gli atti ad esse presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi, ove necessario e nei limiti dell’interesse del ricorrente:

- della determinazione del direttore generale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Molise n. 1238 del 20 novembre 2014,

concernente “*concessione del finanziamento dei lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità “A” PEU 100 sp 1*”, per un importo di euro 273.716,98 (*cf. doc. all. 4*), unitamente all'allegato disciplinare concernente le modalità di attuazione del predetto intervento (*cf. doc. all. 4.1.*), entrambi notificati al ricorrente il 25.11.2014 con nota del Comune di Sant'Elia a Pianisi prot. n. 5230/UT/2014.210 (*cf. doc. all. 4.2.*);

- della nota del Direttore dell'Area FSC della Regione Molise prot. 81071/2014 (*cf. doc. all. 5*);

- della nota del Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile n. 23501 del 17.12.2014 (*cf. doc. all. 6*);

- della delibera Cipe del 30.06.2014 n. 21, nella parte in cui ha imposto quale termine per l'assunzione di *Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti*, a pena di disimpegno delle risorse assegnate alla Regione Molise per la ricostruzione post-terremoto, il termine del 31.12.2014 (*cf. doc. all.7*);

o o o o o o o

FATTO

1. Il ricorrente è presidente del Consorzio a gestione privata di classe “A”, denominato “*Camarchioli*”, corrispondente al PEU n. 100 SP 01 sito nel Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB).

Tale consorzio è stato costituito con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Campobasso in data 14.10.2003 al n. 2667 serie 3, prorogato in data 18.12.2009 al n. 3533 serie 3 (*cf. doc. all. 8*).

2. In seguito e per effetto di un complesso iter tecnico burocratico ed istituzionale che ha delineato il percorso di ricostruzione, la Regione Molise e l'Agencia di Protezione Civile sono pervenuti alla redazione del programma degli interventi *cantierabili* e di quelli *non cantierabili* riferito alle singole assegnazioni disposte dal Cipe con delibera n. 62/11.

Tale programma è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 608/2012 (*cf.* doc. all. 9).

3. Il Peu "*Camarchioli*" vi è risultato inserito, all'interno dell'elenco degli *interventi non cantierabili*, in quanto, all'epoca dell'adozione del provvedimento (ottobre 2012), risultava munito unicamente della progettazione preliminare.

Il finanziamento ivi previsto, parametrato sulla base della sola progettazione preliminare, ossia dei cd. *PPS – progetti preliminari stimati* –, è risultato di un importo di euro 196.549,07.

4. In seguito a tale fase del procedimento, è stato possibile pervenire alla stipula degli *APQ* con i Ministeri competenti e dunque al finanziamento degli interventi già cantierabili (ossia già muniti di progettazione esecutiva approvata), per l'importo risultante dai provvedimenti di approvazione delle rispettive progettazioni esecutive da porre a base di gara per l'aggiudicazione dei relativi lavori.

Per gli altri progetti *non cantierabili*, da finanziarsi con gli ulteriori deliberandi e/o riprogrammandi stanziamenti dal Cipe, la Regione e l'Agencia hanno stabilito il termine ultimo del 30.06.2013 entro il quale pervenire all'approvazione delle progettazioni esecutive.

5. Cosicché, in data 1.9.2012, l'odierno ricorrente – nella qualità di presidente del PEU - ha comunicato al Comune di Sant'Elia l'affidamento degli incarichi di redazione del progetto esecutivo, nonché la nomina del Responsabile Unico del procedimento.

Il progetto esecutivo dei lavori di riparazione e miglioramento sismico è stato presentato ed acquisito agli atti dell'Ente entro i termini perentori stabiliti dalla Regione e dall'Agenzia di Protezione Civile, ossia entro la data di scadenza del 30.6.2013, e precisamente in data 12.6.2013, al prot. 2637. Detto progetto esecutivo è stato approvato con delibera della Giunta comunale n. 61 del 29.06.2013 (cfr. doc. all. 10) con la quale il Comune di Sant'Elia a Pianisi ha preso atto della determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici ed Espropriazioni n. 34 del 28 giugno 2013.

L'intervento è stato approvato per un importo di euro 569.234,97, così come risultante quadro economico ivi allegato, redatto sulla base dei rigorosi criteri tecnico progettuali fissati dal *protocollo di progettazione per la redazione dei progetti esecutivi* approvato con decreto commissariale n. 35/2006.

Nello stesso provvedimento deliberativo si è "dato atto che l'opera troverà copertura finanziaria nell'approvando bilancio 2013" (cfr. punto 2), e disposto di trasmetterne copia all'Agenzia di protezione civile "per il finanziamento del progetto".

6. Con Deliberazione della Giunta regionale n. 498/2014 (cfr. doc. all. 3) la Giunta Regionale ha redatto l'elenco rimodulato degli interventi, ed inserito il Peu *Camarchioli* n. 100 sp 01, oramai munito di progettazione esecutiva, tra gli *interventi cantierabili*.

Tuttavia, a fronte dell'importo di euro 569.234,97 così come approvato dal Comune di Sant'Elia con deliberazione di giunta n. 61/2013 (*cf.* doc. all. 10), il finanziamento concesso per l'intervento è stato di soli euro 273.716,99, ossia inferiore di oltre la metà rispetto a quello approvato.

7. Tale rimodulazione (nel caso di specie: una decurtazione di oltre la metà), cui la Regione è pervenuta al fine di ricavare non meglio motivate *economie* probabilmente volte a finanziare non meglio precisati ulteriori interventi, è stata effettuata facendo propri ed applicando i criteri stabiliti con nota prot. 12399 del 1 agosto 2014 del Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile (*cf.* doc. all. 3.1), ed in particolare:

- la decurtazione del beneficio della maggiorazione del 20% prevista dall'ordinanza commissariale n. 13 del 27 maggio 2003 (art. 6, co. 7) per gli immobili privati di classe "A" a gestione pubblica ammontante ad oltre 13 Mln di euro;

- la riduzione delle tariffe per le spese tecniche generali per le progettazioni esecutive per un'economia di oltre 6 Mln di euro;

- la correzione di taluni errori materiali per un importo di oltre 12 Mln di euro;

- il "riallineamento della progettazione esecutiva ai valori del PPS" che presentassero "scostamenti considerevoli" ... "aumentati per una percentuale massima del 30%..." in tal modo realizzando economie per oltre 15 Mln di euro.

8. Evidentemente tra i progetti che hanno presentato un *vizioso scostamento* tra i valori del PPS e quelli risultanti dalla progettazione esecutiva vi è senz'altro il PEU "*Camarchioli*" n. 100 sp 01: ed infatti, detto intervento era stato incluso nell'elenco dei progetti "*non cantierabili*" di cui alla DGR n.

608/2012, per un importo previsto per la sola progettazione preliminare di euro 196.549,07 (cfr. doc. all. 9), e successivamente inserito tra quelli *cantierabili*, nell'elenco di cui alla DGR 498/2014, per un importo di euro 273.716,99, in seguito all'approvazione della progettazione esecutiva che tuttavia era stata approvata per un importo di euro 569.234,97, **con uno scostamento di euro 295.517,98.**

Il motivo dello *scostamento* è, tuttavia, presto spiegato: la progettazione preliminare era stata redatta nel 2004, dunque prima che entrasse in vigore la nuova normativa sismica e i criteri tecnici del protocollo di progettazione del 2006 dettati per la redazione dei progetti esecutivi, oltretutto mediante compilazione delle *cd.* schede meramente *preliminari* e dunque in modo assolutamente orientativo.

Ciò posto in termini astratti, è evidente che la sussistenza di eventuali ragioni in concreto del vistoso scostamento non avrebbero potuto che essere esaminate e verificate attraverso un'indagine tecnica da condursi caso per caso.

9. Di ciò, peraltro, è stata sin da subito consapevole la stessa Agenzia di Protezione Civile: ed infatti, nella stessa nota (prot. 12399/2014 allegata alla DGR 498/2014) è stato specificato che *“si evidenzia nuovamente che alla Agenzia sono pervenuti progetti esecutivi di interventi “non cantierabili di classe A” con **scostamenti considerevoli rispetto ai PPS-PS** (progetto preliminare semplificato – perizie di stima), **progetti che dovranno sicuramente essere verificati anche eventualmente in contraddittorio con le parti interessate”.***

Verifica che, tuttavia, non c'è mai stata!

10. La DGR 498/2014 è stata, infatti, successivamente revocata, con conseguente riapprovazione di un nuovo elenco degli interventi, cui tuttavia si è pervenuti non già per effetto di modifiche scaturenti dal previsto accertamento nel merito dei singoli progetti, bensì soltanto per la rettifica di errori materiali e per esigenze sistematiche.
11. Ed infatti, con DGR n. 614 del 18.11.2014 (*cf.* doc. all. 2) è stata revocata la precedente delibera 498; con lo stesso atto è stato pertanto riapprovato il nuovo elenco definitivo, che tuttavia ha semplicemente apportato *rettifiche* derivanti da esigenze sistematiche di inserire tutti gli interventi in un unico documento, ovvero correzioni di meri errori materiali (*“refusi e imprecisioni derivanti da errori materiali che non alterano l’architettura dei percorsi sin qui attivati”*) così come indicato nell’allegata nota prot. 106859 del 18.11.2014 (*cf.* doc. all. 2.1.), ad essa allegata e di cui ha formato parte integrante, e in ogni caso **senza alcuna verifica caso per caso**.

Nello specifico, la nota prot. 106859 del 18.11.2014 (*cf.* doc. all. 2.1. – allegata alla DGR n. 614/2014) ha elencato le tipologie di *correzioni errori materiali*, nonché i *criteri oggettivi applicati per la rimodulazione*.

Orbene, tra detti criteri, ai fini che rilevano nel caso oggetto del presente giudizio, la nota ha evidenziato: “2 – C: RIDUZIONE ED ECONOMIE DERIVANTI DAL RIALLINEAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLA STIMA DEI PPS AUMENTATI PER UNA PERCENTUALE MAX DEL 30%”.

Trattasi, pertanto, dell’applicazione automatica di una riduzione (*riallineamento*) che ha assunto a parametro per la definizione dell’importo da assegnare non già le progettazioni esecutive così come approvate dagli enti a

ciò preposti (ossia il Comune, sulla scorta dell'applicazione dei parametri tecnici elaborati dalla Regione e dall'Agenzia), bensì di quelli derivanti dai *cd. PPS*, ossia dai progetti preliminari stimati redatti circa 10 anni prima (2004) e al di fuori della vigenza dell'attuale normativa sismica, oltre che sulla base di un livello progettuale per nulla paragonabile a quello da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori.

12. L'elenco degli interventi, inoltre, è stato successivamente nuovamente modificato: ciò è avvenuto con Deliberazione n. 636 del 24.11.2014 (cfr. doc. all. 1), di revoca della precedente DGR 614/2014 e riapprovazione tenuto conto delle ulteriori modifiche ad altrettanti errori materiali, così come risultanti dalla allegata nota prot. 21394 del 24.11.2014 (cfr. doc. all. 1.1.).
13. In definitiva, il PEU 100 sp 01 è risultato inserito nell'elenco degli *interventi cantierabili* ed ammesso ad un finanziamento pubblico di euro 273.716,99 che tuttavia risulta assolutamente inferiore – di oltre la metà – rispetto a quello approvato dagli enti preposti unitamente alla progettazione esecutiva.
14. Cosicché, con determinazione del direttore generale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Molise n. 1238 del 20 novembre 2014 (cfr. doc. all. 4), in esecuzione a quanto disposto con la delibera di GR n. 498/2014, così come successivamente modificata per effetto delle delibere di revoca, è stato concesso al Comune di Sant'Elia a Pianisi il contributo di euro 273.716,98 per i *lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 100 sp 1*".
Con lo stesso atto, nonché con le prescrizioni di dettaglio contenute nel disciplinare ad esso allegato (cfr. doc. all. 4.1), entrambi notificati al

ricorrente il 25.11.2014 con nota del Comune di Sant'Elia a Pianisi prot. n. 5230/UT/2014.210 (cfr. doc. all. 4.2.), è stato, tra l'altro, stabilito che:

- il termine ultimo per l'assunzione delle “obbligazioni giuridicamente vincolanti, è fissato alla data del 31.12.2014, pena la revoca del finanziamento”;

- entro dieci giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione l'ente attuatore deve trasmettere copia conforme della delibera di accettazione di tutte le condizioni fissate nella determina direttoriale e copia del disciplinare sottoscritto in ogni sua parte per accettazione del legale rappresentante;

- le condizioni che soddisfano il requisito di “obbligazioni giuridicamente vincolanti sono quelle specificate nella nota prot. 81071 del 18.9.2014 del servizio coordinamento FSC” (cfr. doc. all. 5)

ossia l'adozione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;

- “di stabilire che le spese eccedenti il contributo concesso non saranno ritenute ammissibili e di conseguenza saranno poste a carico del destinatario del finanziamento”;

- l'attuazione dell'intervento è sottoposto alle procedure e modalità previste per i fondi FSC, ivi compreso il “rispetto delle norme previste dal D.lg. 163/2006 e smi, pena la decadenza dal contributo”.

15. Invero, proprio con riferimento al termine del 31.12.2014 fissato a pena di decadenza dal beneficio dalla determina di concessione del finanziamento per l'assunzione delle *obbligazioni giuridicamente vincolanti*, si è proprio nei giorni scorsi ingenerata una situazione di (ulteriore) oggettiva incertezza interpretativa: ed infatti, in data 18.12.2014 è intervenuta una ennesima nota

a firma del direttore generale dell'Agenzia di Protezione civile (prot. 23501 del 17.12.2014 – cfr. doc. all. 6) che ha precisato che *“per i PEU a gestione privata...l'OGV si ritiene assunta all'atto della individuazione del soggetto beneficiario del finanziamento/aiuto, che nel caso di specie, coincide con la determina direttoriale di concessione del finanziamento al destinatario così come indicato nella stessa”*.

Ciò che sembra smentire, ovvero comunque diversamente disporre, rispetto a quanto comunicato dalla Regione, con ogni conseguente rischio di difforme interpretativa potenzialmente foriera di conseguenza irreversibili.

16. Orbene, premesso tutto quanto sopra esposto in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

- I. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90;
DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA;
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PIU COMUNI PRINCIPI DEL
GIUSTO PROCEDIMENTO ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 97 COST E
ALL'ART. 1, CO. 2, L. 241/90 E SMI; DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEL
PROCEDIMENTO.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, L. 241/90 E SMI;
ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA; INGIUSTIZIA
MANIFESTA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; PERPLESSITÀ; SVIAMENTO;
ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

I.1.- L'elenco degli interventi oggi ammessi al finanziamento, così come risultante dai diversi provvedimenti succedutisi tra i mesi di ottobre e

novembre 2014 ed oggetto della presente impugnazione, corrisponde alla sommatoria dei *progetti cantierabili* di cui alla delibera n. 608/2012, ai quali sono stati aggiunti quelli, ivi previsti come *non cantierabili* (in quanto all'epoca muniti delle sole progettazioni preliminari), per i quali sia stata presentata ed approvata, dai rispettivi soggetti attuatori (Comuni), entro il termine perentorio del 30.06.2013, la progettazione esecutiva.

Tale modalità procedimentale era stata oggetto di condivisione con il Cipe, proprio al fine di consentirne l'integrale finanziamento.

Tra questi interventi rientra anche il PEU *Camarchioli* di cui si verte nel presente giudizio.

Senonché, la rimodulazione degli interventi operata dalla Regione e dall'Agenzia con i provvedimenti impugnati ha reso - evidentemente - necessario reperire ulteriori stanziamenti a copertura di non meglio precisati ulteriori interventi, inclusi in modo del tutto discrezionale e, se del caso, neppure concordato con il Cipe.

A ciò le amministrazioni sono pervenute non già attingendo e/o reperendo nuove risorse finanziarie, bensì realizzando delle *economie* su quelle già deliberate dal Cipe secondo i criteri fissati a monte, e dunque in danno dei soggetti beneficiari, che in tal modo si sono visti ingiustamente decurtare il *plafond* cui attingere per finanziare i propri interventi con conseguente decurtazione delle somme a ciascuno di essi spettanti.

La Regione e l'Agenzia hanno conseguito tali *economie* fissando ex post, dunque incorrendo nella più tipica violazione del principio sancito dall'art. 12, l. 241/90, applicando taluni criteri *oggettivi* così come risultanti dalla nota

12399 del 1 agosto 2014 allegata alla delibera 498/14 ed in particolare (*cf.* doc. all. 3.1.; *cf.* § 7 *in fatto*), ed in particolare:

- la decurtazione del beneficio della maggiorazione del 20% prevista dall'ordinanza commissariale n. 13 del 27 maggio 2003 (art. 6, co. 7) per gli immobili privati di classe "A" a gestione pubblica;
- la riduzione delle tariffe per le spese tecniche generali per le progettazioni esecutive;
- la correzione di taluni errori materiali;
- il "riallineamento della progettazione esecutiva ai valori del PPS aumentati per una percentuale massima del 30%...".

Orbene, mentre la decisione di operare un riduzione delle tariffe professionali riferite alle spese tecniche generali ha costituito (*rectius. potrebbe* costituire) un criterio omogeneo uniformemente applicabile a tutti gli interventi, al contrario la decisione di ricavare economie di spese - addirittura per 15 milioni di euro - mediante *il riallineamento* degli interventi che hanno presentato dei vistosi *scostamenti* tra l'importo previsto dai PPS rispetto a quello risultante dai provvedimenti di approvazione delle progettazioni esecutive secondo i criteri tecnici di cui ai protocolli sismici obbligatori e vincolanti, ha determinato una decurtazione lineare del tutto illegittima, in quanto, assunta al di fuori di qualsivoglia istruttoria tecnica e dunque, come nel caso di specie, del tutto illogica.

Dei rischi derivanti dall'impatto di tale "*scure sommaria*" che si è abbattuta sui beneficiari, in modo talmente grave da compromettere lo stesso fine pubblico della ricostruzione sotteso all'elargizione degli stessi finanziamenti statali, è stata sin da subito consapevole la stessa Agenzia di Protezione

Civile: ed infatti, nella nota prot. 12399/2014 (allegata alla DGR 498/2014) è stato specificato che *“si evidenzia nuovamente che alla Agenzia sono pervenuti progetti esecutivi di interventi “non cantierabili di classe A” con scostamenti considerevoli rispetto ai PPS-PS (progetto preliminare semplificato – perizie di stima), progetti che dovranno sicuramente essere verificati anche eventualmente in contraddittorio con le parti interessate”.*

Verifica che, tuttavia, non c'è mai stata, così come non c'è mai stato alcun confronto in contraddittorio tra Arpc e beneficiari, volto se del caso a contemperare tutti gli eventuali profili pubblicistici con la duplice esigenza di arrecare il minor danno a quelli privati e di massimizzare il preminente interesse pubblico di garantire il completamento della ricostruzione (dopo 12 anni dal sisma del 2002!) e che in tal modo rischia di essere del tutto vanificato.

Ciò risulta dalla lettura dei provvedimenti successivi e conseguenti, con i quali Regione e Arpc hanno sì operato una rimodulazione degli interventi, benché esclusivamente sulla base di correzione degli errori materiali e non anche delle risultanze delle preannunciate verifiche “caso per caso” ed “in contraddittorio” sul riallineamento.

I provvedimenti impugnati si connotano, pertanto, per l'assenza di qualsivoglia necessaria istruttoria tale da poter se del caso legittimare una siffatta decurtazione, con conseguente illegittimità degli stessi anche sotto il profilo della perplessità e contraddittorietà tra più atti della stessa amministrazione, segnatamente nella parte in cui dispongono di subordinare la decurtazione ad una verifica in contraddittorio che non c'è però mai stata.

Procedendo ad operare così clamorose decurtazioni esclusivamente sulla base dell'applicazione di un parametro astratto e, dunque, senza verificare, caso per caso se gli scostamenti derivassero da errori nelle elaborazioni progettuali e/o nella erronea e/o se del caso superficiale attività di verifica ed approvazione da parte dei soggetti attuatori (Comuni), ovvero dall'inserimento nei progetti di interventi edilizi non strettamente riconducibili alle esigenze tecnico sismiche, l'amministrazione ha determinato un pregiudizio ingiusto ai danni dei beneficiari che si sono visti decurtare il finanziamento pur in presenza di tutti requisiti necessari e sufficienti a conseguire per intero l'importo necessario alla compiuta realizzazione dell'intervento approvato.

Di conseguenza, tale decurtazione determina l'insorgenza, in capo agli stessi beneficiari, dell'onere economico di compartecipare con risorse proprie a titolo di cofinanziamento per aspirare al completamento dell'intervento posto che è la stessa determina di finanziamento unitamente all'allegato disciplinare ad aver disposto che *"le spese eccedenti il contributo concesso... saranno poste a carico del destinatario del finanziamento"*.

Nel caso del ricorrente, un'impresa sostanzialmente impossibile: si tratterebbe, infatti, di assumere impegni finanziari personali per un importo in acollo di circa 300mila euro, da reperirsi solo in poche ore (a fronte di un'attesa di dodici anni!), per pervenire entro pochi giorni, ossia entro il termine decadenziale del 31.12.2014, alla sottoscrizione delle OGV, ossia all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in esito ad una procedura pubblica, da esperirsi comunque a pena di decadenza nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lg. 163/2006 e smi, con un ingiusto aggravamento

procedimentale del tutto illegittimo anche ai sensi dell'art. 1, co. 2, della l. 241/90.

I.2.- Da quanto sopra esposto consegue anche l'ingiustizia manifesta dei provvedimenti impugnati che si concreta nella disparità di trattamento tra i titolari di PEU di classe "A" che con la delibera di gr 608/2012 si sono visti riconoscere l'intero importo delle progettazioni esecutive, rispetto ai titolari di PEU di classe "A" che, come nel caso del ricorrente, si sono visti ingiustamente decurtare gli importi sviluppati dalle proprie progettazioni esecutive.

ISTANZA DI SOSPENSIONE INAUDITA ALTERA PARTE

Quanto al *fumus* ci si riporta al contenuto dell'atto di ricorso.

Quanto al *periculum*, si evidenzia quanto segue.

La tempistica (31.12.2014), anche rispetto alle modalità (procedure di aggiudicazione *ex* d.lg. 163/2006), scandita dai provvedimenti impugnati a pena di decadenza, rende sostanzialmente impossibili gli adempimenti posti a carico dei beneficiari, tra cui l'odierno ricorrente, per cause ad essi non imputabili.

La Regione e l'Agenzia di Protezione Civile, infatti, solo da pochissimi giorni – ed in particolare dal 25 novembre 2014, pur essendone al corrente da giugno (delibera Cipe n. 21 del 30.6.2014) - hanno comunicato ai beneficiari, tra i quali l'odierno ricorrente, la fissazione al 31.12.2014 del termine decadenziale entro il quale procedere all'assunzione delle OGV.

In sostanza, dopo dodici anni di attesa si è imposto ai privati beneficiari di assumere personalmente, **in poche ore e a pena la decadenza totale dal beneficio**, obbligazioni finanziarie per centinaia di migliaia di euro corrispondenti alla somma da assumere in acollo, decurtata *ex abrupto* e senza alcuna – pur preannunciata, con DGR 498/2014 (cfr. doc. all. 3; 3.1.) - istruttoria. Da qui la sussistenza di un danno grave ed irreparabile in capo all'odierno ricorrente che ove non riuscisse a reperire le somme necessarie, per qualsiasi ragione, eventualmente anche legata alla richiesta di garanzie adeguate da parte delle banche ovvero comunque connesse alla tempistica burocratica nonché a quella riferita allo svolgimento delle procedure concorrenziali di cui al d.lg. 163/2006 e smi, decadrebbe definitivamente dal beneficio per colpa imputabile unicamente ai ritardi se del caso negligenti delle Amministrazioni resistenti.

Sul punto, inoltre, occorre evidenziare la persistenza della più completa confusione sul significato giuridico da attribuire a tale adempimento, ossia a cosa debba intendersi per *obbligazione giuridicamente vincolante* e quando queste debbano intendersi adempiute.

Al riguardo si ravvisano interpretazioni non univoche, rese contraddittoriamente da più enti: ed infatti, mentre la Regione Molise (nota del Direttore del dell'Area FSC prot. 81071/2014) ha espressamente affermato di ritenere integrato tale adempimento con la stipula dell'aggiudicazione provvisoria (pur con tutti i dubbi cui tale soluzione presta il fianco, posto che l'aggiudicazione provvisoria, nelle procedure concorrenziali di cui al d.lg. 163/2006 applicabile al caso di specie come espressamente disposto dei provvedimenti di concessione del

finanziamento, non determina l'insorgenza di alcuna obbligazione in capo alla stazione appaltante e dunque una mera aspettativa nell'aggiudicatario), l'Agenzia (nota Direttore Arpc prot. 23501 del 17.12.2014) ha chiarito che per i PEU a gestione privata tale adempimento si ritiene adempiuto con la "determina direttoriale di concessione del finanziamento". Posto che ogni tentativo di pervenire ad una definizione univoca, resa, se del caso, di concerto tra i due enti, è risultata purtroppo vana, si chiede al GA di accogliere incidentalmente la presente domanda cautelare, al fine di evitare conseguenze irreversibili scaturenti anche dalla predetta incertezza interpretativa.

PQM

Piaccia all'Adito Tar, accogliere il ricorso, previa sospensione cautelare anche *inaudita altera parte* degli atti impugnati.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, con versamento di Euro 650,00.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Campobasso, 23 dicembre 2014

Avv. Massimo Romano



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014, il mese di dicembre, il giorno 24, ad istanza dell'avv. Massimo Romano, del Foro di Campobasso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Nep presso la Corte d'Appello di Campobasso, ho notificato e dato copia conforme all'originale del suesteso atto di ricorso a:

1. REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pt, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Campobasso alla via Garibaldi, 124, e ciò ho eseguito mediante consegna a mani di:

A. F. I. U. S. I.

2. ARPC – AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE, in persona del Direttore pt, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Campobasso alla via Garibaldi, 124, e ciò ho eseguito mediante consegna a mani di:

A. F. I. U. S. I.

3. ARPC – AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MOLISE, in persona del Direttore pt, domiciliato presso la sede in Campobasso alla via S. Antonio Abate, 236, e ciò ho eseguito mediante consegna a mani

di:

AMM. DIST. NOT. UFF. IN QUARTO RINVIENUTO CHIUSI (DE 11.65)
 GLI UFF. UFF. UFF. A. R. P. C.
 C. R. I. W. 27/12/2014

4. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pt, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Campobasso alla via Garibaldi, 124, e ciò ho eseguito mediante consegna a mani di

A. F. I. U. S. I.

27/12/2014

- 5. CIPE - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del legale rappresentante *pt*, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Campobasso alla via Garibaldi, 124, e ciò ho eseguito mediante consegna a mani di:

A. Flusi
 DIRETTORE GENERALE
 DIREZIONE DISTRETTUALE AVVOCATURA

CAMPBASSO 27/12/2014

CORTE D'APPELLO CAMPBASSO
 UFFICIO CAUSALIZIARIO

- 6. COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI, in persona del Sindaco *pt*, domiciliato presso la casa comunale in Sant'Elia a Pianisi (CB), c.so Umberto I, 39, 86048, e ciò ho eseguito mediante consegna a mezzo di:

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, IN PIEGO RACCOMANDATO CON AVVISO DI RICEVIMENTO, SPEDITO DALL'UFFICIO POSTALE DI CAMPBASSO OGGI 29/12/14

CORTE D'APPELLO CAMPBASSO
 UFFICIO CAUSALIZIARIO
 Maria Luca Finiguerra

- 7. COMUNE DI CAMPODIPIETRA, in persona del Sindaco *pt*, in Campodipietra (CB), p.zza della Rimembranza, 86010, e ciò ho eseguito mediante consegna a mezzo di:

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, IN PIEGO RACCOMANDATO CON AVVISO DI RICEVIMENTO, SPEDITO DALL'UFFICIO POSTALE DI CAMPBASSO, OGGI 29/12/14

CORTE D'APPELLO CAMPBASSO
 UFFICIO CAUSALIZIARIO
 Maria Luca Finiguerra

CORTE D'APPELLO DI CAMPBASSO
 UFFICIO CAUSALIZIARIO

Richiesto come in art. 101 c. 1 lett. a) del r.d. n. 40 del 1999, notificato quanto segue:
 IN PERSONA DEL SINDACO *PT*
 ARPE AG. RICHIEDENTE PROTICOM CIVILIA

CAMPBASSO,

CAUSALIZIARIO
 QUALTIERA PROU

Chiuso 22/12/2014

CORTE D'APPELLO CAMPBASSO
 UFFICIO CAUSALIZIARIO

URGENTE

CRON. N° 10692
Notif. Esec. € 18,59
Trasferta " € 6,45
Totale € 25,04
10% € 2,50
Bollo " _____
Dispositivo " _____
Spese postali " _____
Totale Gen. € 27,54
10% versato in modo virtuale
Campobasso, _____

27 DIC. 2014

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
UFFICIO N.E.P.
CRON. N° 10693
Notif. Esec. € 3,87
Trasferta " € 3,23
Totale € 7,10
10% " € 0,32
Bollo " _____
Dispositivo " _____
Spese postali " _____
Totale Gen. € 7,42
10% versato in modo virtuale
Campobasso, **27 DIC. 2014**